

LEGGE FINANZIARIA: LE NOVITÀ PER I FAMILY OFFICE

Milano, 26 novembre 2025

Michele Saletti – Dottore Commercialista TEP
Founder & Partner

TEMPORA
TAX & LEGAL



LA NORMA



Art. 24-bis, Testo unico del 22/12/1986 n. 917

**Introdotta dalla Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 1
In vigore dal 01/01/2017**

**Modificato dal Decreto-legge del 09/08/2024 n. 113 Articolo 2
In vigore dal 10/08/2024**

LE MODIFICHE PROPOSTE DALLA BOZZA DI LEGGE DI BILANCIO 2026



FLAT TAX PER BENEFICIARIO PRINCIPALE AUMENTATA DA **200.000 €/ANNO** A **300.000 €/ANNO**



FLAT TAX PER I FAMILIARI DI CUI ALL'ARTICOLO 433 DEL CODICE CIVILE AUMENTATA DA **25.000 €/ANNO** A **50.000 €/ANNO**

MODIFICHE APPLICABILI AI «*SOGGETTI CHE HANNO TRASFERITO NEL TERRITORIO DELLO STATO LA **RESIDENZA AI FINI DELL'ARTICOLO 43 DEL CODICE CIVILE** A DECORRERE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE*».

LA RESIDENZA DEL CODICE CIVILE

Articolo 43, comma 2, Codice Civile

«La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale».



Giurisprudenza di
legittimità

CASS. CIV., SEZ. I, 30/03/23 N° 8982

*«ciò posto, deve osservarsi che, come recentemente affermato da questa Corte, la residenza di una persona, stando all'art. 43 c.c., è determinata **dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali** (cfr. Cass. 15 febbraio 2021, n. 3841; Cass. 1 dicembre 2011, n. 25726)»*

LA RESIDENZA DEL CODICE CIVILE

CASSAZIONE CIVILE SEZ. I, 15/02/2021, (UD. 25/11/2020, DEP. 15/02/2021), N.3841

*“Secondo la previsione dell’art. 43 c.c., la nozione di residenza di una persona – rilevante **non solo ai fini della sua conservazione, ma anche per ottenere per la prima volta l’iscrizione nelle liste anagrafiche** di un determinato comune – è determinata dall’abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per la permanenza in tale luogo **per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo** (c.d. elemento oggettivo), e dall’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari, affettive (c.d. elemento soggettivo). Tale stabile permanenza sussiste anche quando una persona lavori o svolga altra attività fuori del comune di residenza, purché torni presso la propria abitazione abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti i propri impegni (lavorativi o di studi) e sempre che mantenga ivi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali”.*

Si vedano anche *ex multis*: Cass. civ. n. 25726/2011; Cass. civ. n. 1738/1986.

LA RESIDENZA DEL CODICE CIVILE

Articolo 43, comma 2, Codice Civile

«La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale».



Prassi

Circolare del 02/12/1997 n. 304 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. I

Attività di controllo nei confronti di cittadini italiani fittiziamente emigrati all'estero - Accertamento dei requisiti per la qualificazione di soggetto "fiscalmente residente" in Italia.

“Pertanto è possibile affermare che essa è determinata dall'abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale, estrinsecandosi in fatti univoci evidenziando tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento (Cass. 5 febbraio 1985, n. 791). Dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'affermare che **affinché sussista il requisito dell'abitualità della dimora non è necessaria la continuità o la definitività** (Cass. 29 aprile 1975, n. 2561; Cass. S.U. 28 ottobre 1985, n. 5292). Cosicché l'abitualità della dimora permane qualora il soggetto lavori o svolga altre attività al di fuori del comune di residenza (del territorio dello Stato), purché conservi in esso l'abitazione, vi ritorni quando possibile e mostri l'intenzione di mantenervi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali (Cass. 14 marzo 1986, n. 1738). La residenza, dunque, non viene meno per assenze più o meno prolungate, dovute alle particolari esigenze della vita moderna, quali ragioni di studio, di lavoro, di cura o di svago (Cass. 12 febbraio 1973, n. 435)”.

ALCUNI NUMERI

Alcuni numeri emersi dalla stampa specialistica:

- 2017-2021 2678 contribuenti;
- Nel solo anno d'imposta 2022 + 957 contribuenti (Fonte: Il Sole24 Ore, 08/10/2024);

Nella relazione illustrative viene riportato che:

- Tra il 2021 ed il 2023, i nuovi contribuenti in vigenza d'opzione sono cresciuti ogni anno di 270 unità;
- Post aumento a 300.000 € stimano una crescita sullo stock di 130 unità>con una perdita quindi di soli 140 contribuenti>il che comunque porterebbe ad un aumento di 13 mln € di gettito;
- 59 familiari interessati alla modifica con aumento a 50.000 € annui > maggior gettito 1,5 mln €.

CERTEZZE

- **GRANFATHERING CLAUSE PER VECCHI 100K€ E 200K€;**
- **CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 17/E 2017;**
- **EFFETTI CORRELATI:
EFFETTI SU ENTITÀ ESTERE INTERPOSTE, RESIDENZA ENTITÀ ESTERE, NO
RW/IVAFE/IVIE/IVACA, NO IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI (ART. 1, CO.
158, LEGGE DEL 11/12/2016 N. 232).**
- **INVESTOR VISA FOR ITALY (ART. 26-BIS, DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N.
286).**

ALCUNI EMENDAMENTI PROPOSTI

- **Proposta di modifica n. 11.3 al DDL n. 1689 – Testor, Dreosto: 350k>300k ma dal 01/07/2026;**
- **Proposta di modifica n. 11.4 al DDL n. 1689 – Testor, Dreosto: + 5anni con investimenti simil Investor Visa;**
- **Proposta di modifica n. 11.10 al DDL n. 1689 – Testor, Dreosto: 200k anche per chi ha presentato interpello prima dell'entrata in vigore della legge;**

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE!**



DISCLAIMER

Le slide sono state predisposte e sono indirizzate esclusivamente ai partecipanti dell'evento del 26 novembre 2025. Il destinatario, accettando la consegna di questo documento, si impegna irrevocabilmente a non divulgare il presente documento, in tutto o in parte ad altre persone senza il preventivo consenso scritto dello Studio.

Nessuna dichiarazione o garanzia, sia espressa o implicita, è pertanto fornita in relazione all'accuratezza, la completezza o l'affidabilità delle informazioni ivi contenute.

Né il Dott. Michele Saletti, i dipendenti o i consulenti accettano alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti dall'uso di tutto o parte del presente documento.

Ulteriori informazioni saranno rese disponibili su richiesta - info@temporatax.com

Grazie!

TEMPORA Tax&Legal

WWW.TEMPORA.TAX

SEDI

Milano

Via San Raffaele 1
20121 Milano (MI)
Italy



Verona

Via Gian Matteo Giberti, 11
37122 Verona (VR)
Italy



Treviso

Via Armando Diaz, 3
31100 Treviso (TV)
Italy



CONTATTI



Michele Saletti

Dottore Commercialista — TEP

Founder&Partner

Email michele.saletti@temporatax.com